

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO *EX* ART. 700 C.P.C.

**con contestuale istanza per la determinazione delle modalità di
notificazione *ex* art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse di:

- 1) **ROBERTA STEFANINI**, residente Tolfa (RM), via XX Settembre n. 70, STFRRT78A65C773K;
- 2) **GLORIA GIGLI**, residente ad Tolfa (RM), v.le d'Italia n. 46, C.F. GGLGLR88D64B114I;
- 3) **VITTORIA CIRILLI**, residente ad Allumiere (RM), via della Resistenza n. 6, C.F. CRLVTR91A70C773M;
- 4) **MASSIMO MUNERONI**, residente a Tolfa (RM), via G. Falcone n. 26, C.F. MNRMSM73H24L192S;
- 5) **DORELLA LEONI**, residente ad Allumiere (RM), via A. Klitsche n. 6, C.F. LNEDLL90D60C773I;
- 6) **ALESSANDRA FRACASSA**, residente ad Allumiere (RM), via Civitavecchia n. 6, C.F. FRCLSN82E59C773E;
- 7) **MICHELA ROMITELLI**, residente a Tolfa (RM), via A. Gramsci n. 2, C.F. TMRMHL89L59C773J;
- 8) **ALESSIA AGOSTINI**, residente ad Allumiere (RM), via Teodolfo Mertel n. 64, C.F. GSTLSS74L51C773V;

tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Li Causi del Foro di Roma, C.F. LCS NDR 78M 17F 704R (che, ai fini del presente ricorso, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo p.e.c. andrealicausi@ordineavvocatiroma.org o al numero di fax 06/99266558), ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Angelo De Cicco (p.e.c. angelo.decicco@pecavvocaticivitavecchia.it; C.F. DCC NGL 78H10 C773A) a Civitavecchia (RM) via Cialdi n. 3/D, giuste procure in calce al presente atto

- ricorrenti -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, C.F. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede a Roma, via L. Pianciani n. 32, C.F. 97248840585, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12
- **UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA**, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede a Roma, via L. Pianciani n. 32, C.F. 80190390585, domiciliato *ex lege* presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale scuola dell'infanzia, scuola primaria e nel corrispondente elenco del sostegno della III e della IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni 2014-2017, di tutti gli ambiti territoriali provinciali d'Italia, ossia tutti i docenti che in virtù dell'inserimento delle odierne nella III o nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma, per la classe concorsuale scuola dell'infanzia, scuola primaria e nel corrispondente elenco del sostegno, valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dai ricorrenti

- potenziali resistenti -

FATTO

Gli odierni ricorrenti sono tutti docenti abilitati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria in quanto laureati in scienze della formazione primaria (corso quadriennale, vecchio ordinamento) e in possesso della specializzazione per il sostegno. La posizione di ciascuno di essi può essere sintetizzata come segue.

NOME E COGNOME	IMMATR.	ABILIT.	CLASSE CONC.
Roberta Stefanini	2010/11	17/06/2014	EEEE
Gloria Gigli	2010/11	18/06/2014	EEEE

Vittoria Cirilli	2010/11	18/06/2014	AAAA
Massimo Muneroni	2010/11	16/12/2014	EEEE
Dorella Leoni	2010/11	17/06/2014	EEEE
Alessandra Fracassa	2008/09	22/06/2012 infanzia 26/03/2014 primaria	AAAA EEEE
Michela Romitelli	2008/09	26/06/2012 primaria 22/03/2014 infanzia	AAAA EEEE
Alessia Agostini	2010/11	18/06/2014	EEEE

I titoli posseduti da ciascun ricorrente nonché i periodi di servizio sono puntualmente comprovati dalla documentazione prodotta *sub* all.ti 1-8, cui si per brevità si rinvia.

Tutti i ricorrenti, benché – come si vedrà – titolari del diritto di essere iscritti a pieno titoli nelle cc.dd. graduatorie provinciali ad esaurimento, vedono tuttavia frustrata tale legittima prerogativa a causa dei provvedimenti via via assunti dalle Amministrazioni convenute nel corso dell’ultimo quinquennio, che ne hanno arbitrariamente e illegittimamente sancito l’esclusione e la conseguente impossibilità di prendere parte all’*iter* di reclutamento del personale docente della scuola primaria e dell’infanzia nonostante i titoli vantati e in spregio alla vigente normativa nonché a fondamentali principi di rango costituzionale e comunitario.

Tale gravissima lesione dei diritti degli abilitati, se non risolta in tempi estremamente contenuti (logicamente incompatibili con l’instaurazione di un giudizio ordinario), pregiudicherà inoltre il proficuo accesso dei ricorrenti al piano straordinario di assunzioni varato proprio in questi giorni dal Ministero convenuto in attuazione alle previsioni de “La Buona Scuola”. Di qui l’esigenza, per gli stessi, di ottenere in via d’urgenza dall’adito Tribunale l’accertamento dei propri diritti, l’inserimento nella III (o, in subordine, nella IV) fascia delle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Roma e la possibilità di prendere parte al menzionato piano di assunzioni.

Come si vedrà, tali pretese sono ampiamente giustificate dal vigente assetto normativo e, in casi identici, hanno già ottenuto pieno riconoscimento giudiziale.

* * *

DIRITTO

1) VIGENTI MODALITÀ DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA – SELEZIONI PUBBLICHE ANNUALI DEL M.I.U.R. – DISAPPLICAZIONE DEI DECRETI DI PUBBLICAZIONE E DI OGNI ATTO AMMINISTRATIVO E DI NORMAZIONE SUBPRIMARIA.

Preliminarmente rispetto all'esposizione delle ragioni di diritto sottese alla presente azione cautelare, appare opportuno ripercorrere sinteticamente *a)* il quadro normativo relativo alle cc.dd. graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) e *b)* l'evoluzione della disciplina che ha assegnato alla laurea in scienze della formazione primaria (di seguito anche solo "s.f.p.") il valore di titolo abilitante e canale istituzionale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Dall'entrata in vigore della **legge 3 maggio 1999 n. 124**, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria ha luogo per il 50% mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del T.U. dell'Istruzione (d.lgs. 297/1994).

Con l'art. 1 della **legge n. 333/2001** le graduatorie permanenti su base provinciale sono state suddivise in scaglioni e, successivamente, in "fasce". **Nella III fascia¹ vengono inseriti i docenti in possesso di un'abilitazione all'insegnamento**, ivi compresi i laureati in scienze della formazione primaria (di seguito, per brevità, anche "s.f.p.").

La **legge n. 296/2006** (Finanziaria 2007) ha convertito (art. 1 comma 605°) le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, facendo salvo l'inserimento, per il biennio 2007-2008, dei docenti già abilitati e – con riserva – di coloro che alla data di entrata in vigore della legge frequentavano il corso di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa norma faceva salva l'opportunità di eventuali futuri adattamenti da attuare in attesa dell'adozione di un nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti.

Il D.L. n. 137/2008 (conv. Legge n. 169/08), all'art. 5°-bis, ha successivamente ammesso l'iscrizione nelle graduatorie degli iscritti al corso di laurea in s.f.p. nell'anno accademico 2007/2008, con riserva destinata ad essere sciolta al

¹ Cfr. D.M. 27 marzo 2000 n. 123 e D.M. 18 maggio 2000 n. 146.

conseguimento del diploma. E' quindi seguita l'emanazione, per opera del M.I.U.R., del D.M. 42/2009 e del D.M. 41/2011, il primo dei quali consentiva l'inserimento in graduatoria a coloro che si fossero iscritti al corso di laurea nell'anno accademico 2007/2008, e il secondo avente per oggetto il mero aggiornamento delle graduatorie stesse e lo scioglimento delle riserve di quanti (iscritti entro il 2007/2008) si erano nel frattempo laureati (all.ti 9-10).

Da ultimo, l'art. 14 comma 2°-ter del D.L. 216/2011 (conv. Legge n. 14/2012) ha previsto l'inserimento nelle graduatorie (in una fascia aggiuntiva o "IV fascia") dei docenti che avessero conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011. Alla previsione in esame ha fatto seguito il D.M. 53/2012 (all. 11), il quale disciplinava l'inserimento in IV fascia di coloro che avevano conseguito l'abilitazione entro il mese di marzo 2012, dopo aver frequentato il corso di laurea in s.f.p. negli aa.aa. 2008/09, 2009/10 e 2010/11. I successivi D.M. 572/2013, D.M. 235/2014 e, più di recente, il D.M. 325/2015 (all.ti 12-14) si sono limitati ad effettuare l'aggiornamento delle graduatorie senza consentire l'inserimento dei laureati *post* marzo 2012 (se non – con un'evidente ed ingiustificabile disparità di trattamento – coloro che si erano immatricolati sino all'a.a. 2007/2008 e che si sono laureati più tardi dei colleghi iscritti a s.f.p. l'anno successivo).

Per comprendere la complessità (e l'irrazionalità) del vigente sistema scolastico italiano, è necessario avere contezza del ruolo istituzionalmente assegnato dal Legislatore, ai fini della selezione del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, al corso di laurea in scienze della formazione primaria. Un'analisi che non tenesse conto di tale fondamentale aspetto sarebbe infatti parziale e del tutto fuorviante.

Il corso di laurea in scienze della formazione primaria deve la sua istituzione all'art. 3 comma 2° della **legge n. 341/1990** ("*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*"), a norma del quale esso era **espressamente preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti**. Ai sensi della medesima disposizione, inoltre, il diploma di laurea costituiva titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare.

Sin dall'origine, dunque, pur non costituendo di per sé titolo abilitativo, la laurea in questione era – per esplicita affermazione legislativa – presupposto necessario per l'accesso ai concorsi pubblici che avrebbero consentito di

esercitare la professione d'insegnante nella scuola materna o elementare, in base all'indirizzo prescelto.

Il pieno riconoscimento del valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria ha avuto luogo con l'emanazione della **legge n. 53 del 23 marzo 2003** (*"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*), il cui art. 5 comma 3°, seconda parte, così recitava: **"L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni"**. L'abilitazione, in altri termini, non era più legata al superamento del concorso bensì al conseguimento del diploma di laurea.

Tale disposizione, temporaneamente e maldestramente abrogata per opera della Finanziaria 2008, venne reintrodotta pochi mesi dopo dall'**art. 6 del D.L. 137/2008**² sancendo, in via retroattiva, l'abilitazione anche di quanti nel frattempo avevano completato il percorso di studi e conseguito la laurea.

Vale inoltre richiamare il **D.M. n. 249/10** che, pur rimodulando il percorso formativo del personale docente (passato dal c.d. "vecchio ordinamento" quadriennale alla laurea a ciclo unico di cinque anni), ha **confermato ancora una volta il titolo universitario in s.f.p. quale principale canale di abilitazione all'insegnamento della scuola primaria e dell'infanzia**³.

Da quanto esposto emerge con chiarezza che, sin dalla sua istituzione nel 1990, la laurea in questione, quale percorso istituzionale per la formazione degli aspiranti docenti di scuola primaria e dell'infanzia (così testualmente

² *"L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto"*.

³ Cfr. art. 6 d.m. 249/10: *"Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale"*.

l'art. 3 della legge n. 341/90), ha sempre rivestito **una funzione direttamente strumentale alla successiva fase di reclutamento**, come dimostrato dal fatto che **il numero degli accessi al corso di laurea in questione era (ed è) programmato dal Ministero su base nazionale in ragione del fabbisogno stimato**, e che proprio per tale ragione **i candidati, prima dell'immatricolazione, devono superare una selezione per rientrare nel contingente degli aspiranti docenti calcolato dal dicastero ai fini occupazionali** secondo il disposto dell'art. 1 della legge n. 264/1999. Tale meccanismo è stato perpetuato, **anche dopo la "chiusura" delle graduatorie permanenti**, dallo stesso D.M. 249/2010 (*"Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*), il cui art. 5 (sia prima che in seguito alle modifiche di cui al D.M. 81/2013) ha previsto che **il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi venga determinato "sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione"**, e che tale stima sia effettuata – stanti gli evidenti riflessi di finanza pubblica trattandosi di futuro personale docente in prevalenza statale – **previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione**.

Di più, il comma 2°-bis dello stesso art. 5 stabilisce che ai fini della determinazione del fabbisogno *de quo* si tenga conto, **per le scuole statali**:

- a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/97;
- b) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell'anno scolastico precedente.

Com'è evidente, l'immatricolazione al corso di laurea in scienze della formazione primaria era e continua ad essere intesa sia dal Legislatore che dalla stessa Amministrazione convenuta come **strettamente preordinata alla integrazione dei contingenti di personale docente della scuola primaria e dell'infanzia**.

D'altra parte, il diretto nesso funzionale tra la laurea specialistica e l'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche (art. 5 comma 1 lett. b) legge cit.) era contemplato già dalla legge-delega n. 53/2003.

Il diploma di laurea conserva, pertanto, ancora oggi, oltre al valore abilitante esplicitamente sancito dalla legge, anche la funzione di canale di accesso istituzionale al sistema di reclutamento del personale docente (mediante le graduatorie provinciali), circostanza di cui il M.I.U.R. è pienamente consapevole, avendo continuato (anche successivamente al 2006 e in virtù a norme di pari rango di quelle che hanno apparentemente “chiuso” le graduatorie ad esaurimento) a selezionare gli aspiranti iscritti a s.f.p. in funzione del fabbisogno di posti di insegnante rilevato sul territorio d’intesa con l’Amministrazione scolastica.

Se, dunque, l’immissione in ruolo presuppone la formale iscrizione alle graduatorie provinciali, a sua volta subordinata al conseguimento della laurea in s.f.p., e se l’immatricolazione a tale corso di laurea è condizionata ancora oggi al superamento di una **selezione pubblica annualmente indetta dal M.I.U.R. secondo l’indicato parametro**, è di tutta evidenza che tale procedura non avrebbe senso né scopo alcuno se i relativi candidati non avessero alcuna possibilità di accedere alle graduatorie provinciali (come stabilito dai Decreti Ministeriali emanati dal 2011 in avanti), il che non può essere!

In altri termini, il legislatore non può aver inteso escludere dall’immissione nelle graduatorie i laureati in s.f.p. immatricolatisi nel vigore della legge n. 264/1999 (che ne regola la selezione sulla base del fabbisogno stimato), poiché ciò non solo contrasterebbe con il combinato disposto delle disposizioni innanzi richiamate, tuttora vigenti e mai abrogate (tanto da trovare puntuale attuazione, anno dopo anno, da parte del M.I.U.R.), ma darebbe luogo ad un sistema del tutto illogico e irrazionale che sottopone gli aspiranti docenti di scuola primaria e dell’infanzia ad una selezione preliminare (addirittura pre-immatricolazione) pur essendo gli stessi – già in fase di selezione – privi di ogni legittima aspettativa ad essere inseriti nelle graduatorie.

Per fare un paragone, sarebbe come se gli iscritti all’Accademia Militare, benché destinati ad acquisire il grado di ufficiale, fossero *ab origine* esclusi dall’immissione nei ranghi dell’Arma prescelta.

Com’è evidente, una tale interpretazione della normativa sopra sinteticamente richiamata si porrebbe **in aperto contrasto con il principio del buon andamento della P.A. sancito dall’art. 97 Cost.** Quest’ultimo, infatti, non potrebbe mai ammettere l’inutile dispendio di risorse e l’arbitrario sacrificio dei diritti insiti in un sistema che esclude dall’accesso al reclutamento del personale scolastico proprio gli aspiranti insegnanti che aveva precedentemente

selezionato in quanto appartenenti ai contingenti di personale di cui il sistema scolastico (secondo le stime operate dal M.I.U.R.) avrebbe avuto necessità.

Ebbene, poiché è di tutta evidenza che il nostro ordinamento non può ammettere una tale palmare contraddizione interna, deve prediligersi un'interpretazione delle norme richiamate che consenta a coloro che siano stati pre-selezionati in vista dell'inserimento nel personale della scuola pubblica primaria e dell'infanzia di accedere, in effetti, alle graduatorie di reclutamento.

Quanto sopra, ci sia consentito, anche in considerazione dell'enorme dispendio di tempo, energie e risorse anche economiche sostenuto dai ricorrenti con la promessa (insita proprio nel concorso pubblico pre-immatricolazione) di andare un giorno ad occupare stabilmente, per merito, uno delle migliaia di posti attualmente vacanti nella scuola pubblica dell'infanzia e primaria cui gli stessi insegnanti sono in realtà tuttora adibiti da meri precari.

Per quanto evidenziato, pertanto, gli odierni ricorrenti dovranno essere immediatamente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento quivi specificamente contestate, secondo i punteggi maturati ai sensi delle vigenti tabelle di valutazione (documentati in allegato al presente ricorso), e concorrere con gli altri insegnanti al piano straordinario di assunzioni recentemente varato ai sensi della legge n. 107/2015, previa disapplicazione degli atti che ne hanno disposto l'esclusione nonché – a monte – di tutti i provvedimenti richiamati *ut supra*⁴, nella parte in cui restringono la platea dei laureati in scienze della formazione primaria ammessi alle graduatorie ad esaurimento (peraltro, irrazionalmente, ora in ragione della data di immatricolazione, ora sulla base di quella della laurea).

*

2) IDENTITÀ DEL PERCORSO ACCADEMICO E DELLE PROCEDURE ABILITANTI – CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELLE GRADUATORIE, DEI DECRETI DI PUBBLICAZIONE E DI OGNI ATTO AMMINISTRATIVO E DI NORMAZIONE SUBPRIMARIA PRESUPPOSTO PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO.

La domanda di inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento provinciali di Roma meriterà pieno accoglimento anche nella denegata e non

⁴ Il riferimento è al D.M. 42/2009, al D.M. 41/2011, al D.M. 572/2013, al D.M. 53/2012, al D.M. 235/2014, al D.M. 325/2015, alle graduatorie pubblicate annualmente dal 2011 in avanti per la Scuola

creduta ipotesi in cui le deduzioni svolte *sub* par. 1 non incontrassero la piena adesione del Giudicante.

Come ampiamente dedotto e allegato in precedenza, tutti gli odierni esponenti sono docenti titolari di abilitazione all'insegnamento conseguita al termine del corso di laurea quadriennale ("vecchio ordinamento") in scienze della formazione primaria, cui si sono immatricolati nell'a.a. 2008/2009 e successivi conseguendo il titolo successivamente al mese di marzo 2012, termine prescritto dal D.M. 53/2012. Tutti si sono visti negare l'inserimento nelle graduatorie.

Il trattamento riservato dall'Amministrazione convenuta agli odierni ricorrenti si appalesa deteriore, gravemente ingiusto e contrario ai fondamentali principi di uguaglianza e di buon andamento dell'Amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost., risolvendosi in una grave quanto irragionevole disparità di trattamento tra posizioni del tutto identiche in fatto e in diritto.

Basti osservare, infatti, come l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, arbitrariamente negato ai deducenti, sia stato viceversa assicurato (dai decreti ministeriali richiamati in precedenza e dai conseguenti atti amministrativi delle Amministrazioni convenute) non solo a quanti, immatricolatisi anche dopo l'a.a. 2007/2008, hanno conseguito la laurea entro il marzo 2012, ma anche a coloro che si erano immatricolati entro l'a.a. 2007/2008 ma si sono laureati in epoca successiva a marzo 2012 e, addirittura, **anche dopo gli odierni ricorrenti** (beneficiando dell'effetto di "prenotazione" garantito dall'iscrizione con riserva all'epoca dell'immatricolazione).

Come condivisibilmente sottolineato dalla più recente giurisprudenza **in un caso identico all'odierna fattispecie**, la discriminazione tra gli aspiranti insegnanti non può legittimamente avvenire – a parità di ogni altra condizione, ivi compreso il corso di laurea frequentato e il tipo di abilitazione conseguita – sulla base del **mero dato temporale**.

Con **sentenza n. 270 del 13 maggio 2014** il **Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro** ha, infatti, espressamente riconosciuto che *"il Ministero dell'Istruzione (...) ha elaborato un meccanismo fonte di disparità di trattamento e contraddittorio rispetto alla ratio che l'impianto normativo di accesso al pubblico impiego e all'insegnamento ha perseguito negli anni, che, come noto,*

dell'Infanzia e per la Scuola primaria relativamente all'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, nonché ad oltre ogni altro collegato atto di normazione secondaria e amministrativo derivato.

presuppone il requisito generale del conseguimento della laurea in relazione alle specificità delle diverse categorie di insegnamento” (all. 15).

*“**Alcun criterio temporale**” – prosegue la sentenza – “**può fare la differenza tra categorie e situazioni identiche**”.*

Ebbene, nel caso di specie “*non esiste alcuna differenza tra la situazione dei docenti abilitati in Scienze della Formazione Primaria ed inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con il disposto del D.M. 53 del 14 giugno 2012 e la situazione di tutti coloro che pur essendosi immatricolati nel vecchio ordinamento e non avendo conseguito la laurea nei termini indicati sono stati esclusi dall’inserimento nelle Graduatorie. Come si evince dalla ricostruzione normativa del caso:*

- 1. **identico** è il valore “abilitante” all’insegnamento che possiede il titolo di studio rilasciato dalla facoltà di Scienze della Formazione;*
- 2. **identico** il procedimento di ammissione al Corso di Laurea;*
- 3. **identico** il percorso accademico e la procedura abilitante.”*

*“Dunque **del tutto ingiustificata appare**”, secondo l’ineccepibile iter motivazionale seguito dal Tribunale di Teramo, “**la discriminazione operata (...) nell’escludere dall’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento coloro che si fossero laureati dopo la fine dell’anno accademico 2010/2011 pur avendo frequentato il c.d. “vecchio ordinamento” del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria**”.*

Come noto, la fattispecie della disparità di trattamento rientra nella più ampia categoria giuridica dell’eccesso di potere dell’atto amministrativo, di cui ricorrono i presupposti allorché – come eloquentemente espresso dalla citata pronuncia – **in situazioni oggettivamente identiche l’Amministrazione trae conclusioni differenti**. Il vizio dell’eccesso di potere non è peraltro subordinato alla dimostrazione della volontà dell’Amministrazione stessa di favorire ingiustamente un controinteressato ovvero di creare una disparità di trattamento, presumendosi anzi fino a prova contraria il perseguimento dell’interesse pubblico. “*Ciò che rileva*” – fa notare il Giudice del Lavoro di Teramo – “*è che l’atto in sé o il procedimento costituiscano oggettivamente un sintomo di un possibile sviamento o la manifestazione di un’effettiva disparità di trattamento o in quanto la determinazione concreta dell’atto di amministrazione attiva conduca a situazioni particolari o in quanto il procedimento stesso si atteggi in maniera tale da non garantire tutte le posizioni giuridiche soggettive, a*

prescindere dai concreti obiettivi che si è prefissato l'organo, anche al di là di puntuali violazioni del procedimento che ridonderebbero eventualmente in violazioni di legge od in altra forma più specifica di eccesso di potere" (cfr. altresì Cons. Stato n. 256/1992).

In sintesi, com'è emerso dal quadro normativo descritto nel paragrafo precedente, l'Amministrazione ha discriminato tra aspiranti docenti che si trovano in situazioni in tutto e per tutto identiche, basandosi su parametri di ordine puramente temporale, peraltro **applicati in modo assolutamente irragionevole e incomprensibile**.

Così, con riguardo agli immatricolati in scienze della formazione primaria, vecchio ordinamento, entro l'a.a. 2007/2008, la scelta è stata effettuata esclusivamente in funzione dell'epoca dell'iscrizione al corso di laurea, garantendo loro l'accesso alle graduatorie ad esaurimento con riserva e il successivo inserimento a pieno titolo indipendentemente dall'epoca della successiva acquisizione del titolo (D.M. 42/2009). Viceversa, per quanti hanno proceduto all'immatricolazione dall'anno successivo l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento è stata decisa in funzione della data di conseguimento del titolo (D.M. 53/2002 e successivi), generando **conseguenze intuitivamente paradossali e in grave disaccordo con i fondamentali parametri costituzionali di uguaglianza e di buona amministrazione**.

Il risultato è che gli immatricolati "prima" dell'a.a. 2008/2009 possono anche laurearsi "dopo" il termine di accesso alle graduatorie, mentre chi si è immatricolato (normalmente per ragioni di età) l'anno successivo si è visto imporre una *deadline* pressoché impossibile da rispettare (specie per coloro che, nel frattempo, prestavano servizio da **precari** e dovevano quindi conciliare i tempi di studio con l'impegno lavorativo).

L'irragionevole disparità di trattamento risulta tanto più evidente ove si torni a considerare che, anche negli anni successivi al 2012, il M.I.U.R. ha continuato a indire i concorsi per l'accesso alla facoltà di scienze della formazione primaria al fine di selezionare i candidati in funzione del fabbisogno di docenti della scuola primaria e dell'infanzia (cfr. da ultimo il D.M. 461 del 2 luglio 2015: **all. 16**).

L'illegittimità dei provvedimenti amministrativi che hanno disposto l'esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento, nonché – a monte – dei decreti ministeriali richiamati, risiede inoltre nell'adozione di un parametro di distinzione (quello meramente cronologico) che **prescinde**

totalmente dal merito, costituente l'unico ed imprescindibile criterio-guida per la formazione delle graduatorie.

Come affermato dalla Corte Costituzionale (**sentenza n. 41/2011**) proprio in riferimento alla materia che ci occupa, *“la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito”*. Il comportamento della P.A., che ha regolato l'accesso degli insegnanti alle graduatorie ammettendo l'iscrizione con riserva ad alcuni sulla base della data di immatricolazione (tra l'altro, a prescindere dal tempo impiegato per conseguire la laurea) e negandola ad altri in funzione della data di abilitazione, oltre a contrastare con i già richiamati principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., si discosta dunque dal principio del merito *“posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti”*, tradendo così la *“correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”* (cfr. C. Cost. cit.).

A quanto sopra si aggiunga che la disciplina e gli atti amministrativi quivi contestati si riflettono in una palese discriminazione basata sull'età, posto che chi si iscrive prima all'università, nella normalità dei casi, ha un'età più avanzata di chi si iscrive successivamente.

Tale discriminazione è espressamente vietata, oltre che dal dettato costituzionale, anche dai **principi cardine del diritto dell'Unione Europea**.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1° della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è infatti *“vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”*.

Del pari, il divieto di discriminazione sull'età è espressamente sancito dal **Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (art. 19, comma 1°, già art. 13 del Trattato sulle Comunità Europee) nonché dalla **Direttiva 2000/78/CE** avente specificamente ad oggetto *“la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”* (artt. 1 e 2), anch'essa dotata di effetto vincolante per l'ordinamento interno italiano e per i giudici nazionali.

Come univocamente affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee proprio *in subiecta materia*, “la necessità di garantire piena efficacia al principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, comporta che il giudice nazionale, in presenza di una norma nazionale, rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, che ritenga incompatibile con tale principio e per la quale risulti impossibile un’interpretazione conforme a quest’ultimo, deve disapplicare detta disposizione, senza che gli sia imposto (...) di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. La facoltà così riconosciuta dall’art. 267, secondo comma, TFUE di chiedere alla Corte un’interpretazione pregiudiziale prima di disapplicare la norma nazionale contraria al diritto dell’Unione non può tuttavia trasformarsi in obbligo per il fatto che il diritto nazionale non consente a tale giudice di disapplicare una norma interna che egli ritenga contraria alla Costituzione, se tale disposizione non sia stata previamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale. Infatti, in virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, di cui gode anche il principio di non discriminazione in ragione dell’età, una normativa nazionale contraria, rientrante nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, deve essere disapplicata” (cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, sentenza 19 gennaio 2010, Küçükdeveci, punti 54 e 55).

In senso conforme Corte di Giustizia CE, sentenza 22 novembre 2005, Mangold, punto n. 77: “è compito del giudice nazionale, investito di una controversia che metta in discussione il principio di non discriminazione in ragione dell’età, assicurare, nell’ambito di sua competenza, la tutela giuridica che il diritto comunitario attribuisce ai soggetti dell’ordinamento, garantendone la piena efficacia e disapplicando ogni contraria disposizione di legge nazionale (v., in questo senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Race, pag. 629, punto 21, e 5 marzo 1998, causa C-347/96, Solred, Race. pag. I-937, punto 30)”.

Anche in virtù di quanto da ultimo evidenziato, tenuto conto del primato del diritto europeo sull’ordinamento interno italiano e rilevato il carattere marcatamente discriminatorio della disciplina in esame, tutte le disposizioni ostative all’accesso dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento (siano esse contenute in disposizioni di rango legislativo oppure emanate da organi

amministrativi) andranno senz'altro disapplicate e gli odierni esponenti inseriti nella graduatoria provinciale di Roma.

*

3) RICHIESTA DI INSERIMENTO DEI RICORRENTI NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

La normativa primaria citata in apertura del par. 1 andrà disapplicata non solo nella parte in cui ha illegittimamente precluso agli odierni ricorrenti e a tutti i laureati/abilitati *post* marzo 2012 l'accesso alle graduatorie permanenti, ma anche in quella in cui impone ai laureati in scienze della formazione primaria che si siano immatricolati dall'a.a. 2008/09 l'inserimento in IV fascia, cioè in coda rispetto a tutti coloro che, in possesso della medesima abilitazione, avevano avuto la fortuna di essersi immatricolati entro l'anno precedente (inseriti, viceversa, nella III fascia).

Dispone l'art. 1 del D.M. n. 53/2012: *“Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento (...) i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato (...) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria”*.

In breve, a prescindere dal punteggio acquisito e, dunque, indipendentemente da ogni valutazione di merito, i docenti immatricolati dall'a.a. 2008/09 si sono visti relegare in una posizione peggiore rispetto a quanti, essendosi iscritti al corso di laurea entro l'anno precedente, avevano beneficiato dell'inserimento con riserva nella III fascia delle medesime graduatorie, con il risultato che questi ultimi, una volta laureatisi, sarebbero balzati automaticamente davanti ai primi anche se in possesso di un punteggio di merito ad essi inferiore.

Tale meccanismo, introdotto dal Ministero convenuto e contrario ad ogni logica prima ancora che al principio del **merito**, ha sollevato numerosi contenziosi al termine dei quali **codesto come da altri Tribunali, anche in tempi recentissimi, hanno disposto l'inserimento degli insegnanti in III fascia anziché in IV.**

Le ragioni vanno rinvenute, ancora una volta, nella smaccata violazione, ad opera dell'Amministrazione, di fondamentali precetti di rango costituzionale, così come interpretati e calati nel contesto della normativa scolastica dai pronunciamenti della Consulta.

Al riguardo, assume rilievo pregnante la già citata **sentenza n. 41/2011** con cui la **Corte Costituzionale** ha dichiarato l'illegittimità – **per violazione dell'art. 3 Cost.** – dell'art. 1 comma 4°-ter del D.L. n. 134/2009, il quale stabiliva che i docenti richiedenti il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla relativa graduatoria.

Nella parte motiva della pronuncia, la Consulta ripercorre le tappe dell'evoluzione del sistema di reclutamento e rileva come le graduatorie ad esaurimento vengano periodicamente integrate e aggiornate mediante la revisione della posizione di coloro che, già presenti in graduatoria, abbiano maturato ulteriori titoli, per concludere che ***“la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. Ed invero, l'aggiornamento, per mezzo dell'integrazione, delle suddette graduatorie (...) è finalizzato a consentire ai docenti in esse iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all'ultimo aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un possibile futuro conferimento di un incarico”***.

La disposizione censurata (che come detto collocava in coda gli insegnanti in caso di trasferimento ad altra provincia) ***“deroga(va) a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce(va) una disciplina irragionevole che (...) comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”***.

Palesi sono le analogie con il meccanismo introdotto dal D.M. n. 53/2012, il quale sulla sola base dell'anno di immatricolazione (2007/08 o successivi) discrimina ingiustamente tra docenti in possesso della stessa abilitazione, conseguita al termine del medesimo percorso didattico, collocandone una parte in III fascia e un'altra (gli immatricolati *post* a.a. 2007/08) nella c.d. “fascia aggiuntiva” o “IV fascia”, ***in maniera del tutto indipendente dal punteggio medio tempore acquisito sulla base del merito***.

Il citato art. 1 del D.M. 53/2012, così come – a cascata – le norme dei successivi decreti ministeriali di mero aggiornamento che hanno perpetuato l'assegnazione alla IV fascia dei docenti immatricolati *post* a.a. 2007/08, si

pongono dunque in aperto contrasto con il fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e derogano al principio di merito che il legislatore – come si è visto – ha posto a fondamento della scelta del personale docente.

Ne discende che anche **le disposizioni in esame**, nella parte in cui prevedono l'inserimento degli immatricolati in s.f.p. *post* 2007/08 nella IV fascia, **palesandosi illegittime e contra legem**, dovranno essere disapplicate con conseguente **inserimento degli odierni ricorrenti secondo i punteggi medio tempore maturati nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive per la Provincia di Roma valevoli per gli anni scolastici del triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17.**

*

4) SUSSISTENZA DEL *PERICULUM IN MORA*

Con legge n. 107 del 13 luglio 2015, entrata in vigore il 16 luglio, il legislatore ha varato un'ampia riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, a iniziare dai meccanismi di reclutamento del personale docente.

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 commi dal 95° al 105° della legge, il M.I.U.R. ha attivato un **piano straordinario di immissione in ruolo** volto alla stabilizzazione di oltre 100.000 precari della scuola e, in particolare, di quelli **aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**.

Tale piano prevede che, **entro la fine del corrente mese di agosto** vengano assunti a tempo indeterminato, prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015/16:

- i vincitori del concorso pubblico bandito nel settembre 2012;
- i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017.

La procedura, relativamente complessa, si articola in più fasi che possono essere così sintetizzate:

- **“Fase Zero” e “Fase A”** (art. 1 comma 97° lett. a) della legge), già attivate, durante le quali si procede all'assunzione secondo le modalità di cui all'art. 399 del T.U. Istruzione (50% tra i vincitori dei concorsi precedentemente banditi e 50% degli appartenenti alle graduatorie ad esaurimento). In tali fasi (si ripete: **già iniziate**) l'assunzione ha quindi luogo **sulla base delle graduatorie attualmente vigenti e senza necessità di domanda;**

- **“Fase B”** (art. 1 comma 97 lett. *b*) della legge), avente ad oggetto l’assunzione dei vincitori di concorso e degli insegnanti nelle graduatorie ad esaurimento che non siano stati assunti nel corso della fase precedente. Secondo le previsioni del Decreto del Direttore Generale n. 767 del 17 luglio 2015 (**all. 17**), per partecipare a tale fase ciascun interessato deve, **entro le ore 14.00 del 14 agosto 2015**, presentare domanda esclusivamente tramite il sistema telematico “*Istanze online*” sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it), indicando la preferenza tra posti di sostegno e posti comuni, e ponendo in ordine di preferenza tutte le province a livello nazionale. **L’accesso al sistema informatico e la possibilità di proporre la domanda sono preclusi a chi, come gli odierni ricorrenti, non sia già inserito nelle graduatorie ad esaurimento;**
- **“Fase C”** (art. 1 comma 97 lett. *c*) della legge), è la fase dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa così come previsto dalla legge n. 107/2015. I posti del potenziamento sono ripartiti fra le classi di concorso in base al fabbisogno di docenti, inclusi i collaboratori del dirigente scolastico, che le scuole comunicano al sistema informativo dal 21 settembre al 5 ottobre 2015 e che gli USR verificano immediatamente dopo tenendo conto delle graduatorie. L’aspirante docente è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l’insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata **scorrendo l’ordine di preferenza indicato nella domanda**. Anche in questa fase come nella precedente, dunque, non solo è necessario essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ma è altresì necessario aver presentato la domanda telematica entro **le 14.00 del 14 agosto 2015**.

Da quanto esposto emerge che i docenti ammessi alle graduatorie ad esaurimento potranno scegliere di concorrere all’immissione in ruolo su tutti i 101 ambiti territoriali, con la conseguenza che un candidato eventualmente in possesso di un punteggio insufficiente ad ottenere l’assunzione nel proprio ambito originario, avrà la possibilità di essere immesso in ruolo in uno degli altri ambiti provinciali italiani secondo l’ordine di preferenza formulato in sede di presentazione della domanda.

E’ di palmare evidenza, dunque, che i tempi di definizione di un giudizio ordinario impedirebbero ai ricorrenti, nella presente fattispecie, di prendere parte al piano straordinario di assunzioni innanzi descritto, e che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto degli odierni esponenti all’inserimento in graduatoria solo **dopo la conclusione dello stesso**

impedirebbe ai ricorrenti medesime di prendervi parte e di esprimere e di concorrere fattivamente alle assunzioni insieme agli altri candidati.

Sotto un diverso profilo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano di assunzioni produrrebbe **l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo medio tempore** effettuate, per l'ovvia ragione che l'inserimento *a posteriori* in graduatoria dei ricorrenti modificherebbe la posizione anche di tutti gli altri influenzando le operazioni di scelta operate sull'intero territorio nazionale.

In altri termini, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di consentire ai ricorrenti l'immediato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e la conseguente partecipazione al processo di immissioni in ruolo evitando sia il chiaro pregiudizio che i primi subirebbero per non aver potuto concorrere all'assunzione, sia il rischio che l'Amministrazione Pubblica operi assunzioni destinate ad essere successivamente travolte dagli effetti "di scorrimento" generati dall'inserimento "postumo" in graduatoria dei deducenti.

Nessun rilievo potrebbe d'altra parte rivestire, ai fini del presente procedimento, l'ipotetico aggravamento della procedura amministrativa a fronte dell'accoglimento dei ricorsi pendenti, atteso che tale ipotetico pregiudizio (strumentalmente prospettabile dalla difesa avversaria) sarebbe senz'altro inferiore rispetto a quello di radicale invalidazione della procedura stessa. Si richiama in proposito Cons. Stato 20 dicembre 1999, n. 2, secondo cui ***"il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" a fronte del "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura"***.

Alla luce di quanto precede, attesa l'incompatibilità dei tempi di un giudizio ordinario con la tutela dei diritti dei ricorrenti, sussistono i presupposti affinché codesto Tribunale provveda in via d'urgenza.

Atteso, peraltro:

- a) che la **"Fase Zero"** e la **"Fase A"** del piano straordinario di assunzione, riguardanti i docenti attualmente iscritti alle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di concorso, **sono già state attivate e si concluderanno entro lo spirare del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alle fasi successive (ore 14.00 del 14 agosto 2015);**
- b) che il M.I.U.R. sta procedendo alla copertura del primo contingente di posti vacanti **attingendo alle graduatorie in cui dovrebbero trovare posto**

- gli odierni ricorrenti**, con il grave rischio, per questi ultimi, di vedersi “superati” nello scorrimento della graduatoria senza essere assunti;
- c) che, comunque, il termine per la presentazione delle domande telematiche per la partecipazione al piano straordinario di assunzioni descritto in precedenza **scadrà alle ore 14.00 del 14 agosto p.v.**;
- d) che entro il suddetto termine i ricorrenti dovranno quindi **non solo essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento ma anche formulare la domanda per la partecipazione al piano di assunzioni**, pena la perdita di importanti *chance* di assunzione;
- e) che nel tempo necessario alla convocazione delle Amministrazioni e dei potenziali resistenti (questi ultimi, in numero tale da rendere necessario il ricorso a forme alternative di notifica *ex art. 151 c.p.c.*) nonché all’effettuazione dell’udienza di comparizione i ricorrenti vedrebbero senz’altro pregiudicata la possibilità di concorrere al piano di assunzioni secondo il punteggio acquisito;
- f) che, viceversa, nel necessario contemperamento degli interessi, l’inserimento dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento prima dell’udienza di comparizione e per la durata del presente procedimento d’urgenza non causerebbe alcun reale pregiudizio alla procedura amministrativa in atto;

si domanda che codesto Giudice provveda *inaudita altera parte* tramite decreto motivato.

*** * ***

Tutto ciò premesso, gli odierni ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi, insistono per l’accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

voglia l’Ill.mo Giudice del Lavoro adito, *inaudita altera parte* o, in subordine, previa fissazione d’udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*:

- **disapplicare**, in quanto nulli e/o illegittimi, per le ragioni espresse in ricorso:
 - il D.M. 42/2009, il D.M. 41/2011, il D.M. 53/2012, il D.M. 572/13, il D.M. 235/2014 e il D.M. 325/2015 nella parte in hanno escluso la possibilità, per i ricorrenti, di chiedere ed ottenere l’inserimento nella III (o, in subordine, nella IV) fascia della graduatoria ad esaurimento, nemmeno con riserva, dapprima benché iscritti al corso di laurea in

scienze della formazione primaria durante gli aa.aa. 2008/09, 2009/10 e 2010/11, quindi benché in possesso del titolo di laurea ottenuto al termine di un percorso di studi identico nel contenuto e di identico valore abilitante dei colleghi già ammessi alla stessa graduatoria o che lo sarebbero stati una volta sciolta la riserva;

- le graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma, classi di Concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e relativo elenco del sostegno, valide per il triennio 2011/2014 e quelle per il triennio 2014-2017, relative al personale docente, nella parte in cui non contemplano l'inserimento dei ricorrenti;
- ogni collegato provvedimento di non ammissione dei ricorrenti alle graduatorie ad esaurimento definitive relative all'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma;
- ogni altra norma o provvedimento ostativi all'immissione dei ricorrenti nella III o, in subordine, nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive per la Provincia di Roma;
- **ordinare** al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché alle altre Amministrazioni convenute, ciascuna per le proprie determinazioni:
 1. **di consentire la presentazione della domanda di inserimento delle ricorrenti nella III (o, in subordine, nella IV) fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive** dell'Ambito Territoriale di Roma, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e nei corrispondenti elenchi del sostegno, valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando all'uopo le funzioni della piattaforma telematica "Istanze online", ovvero consentendo la formulazione di domanda cartacea, con il punteggio risultante dai titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del M.I.U.R.;
 2. **di accogliere la domanda delle ricorrenti d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti ivi compresa la partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo** di cui all'art. 1 commi dal 95° al 105° della legge n. 107/2015;
 3. **di consentire pertanto alle ricorrenti di proporre domanda telematica ovvero cartacea per la partecipazione alle fasi b) e c) del piano straordinario di immissioni in ruolo**, se necessario previa rimessione nei termini, e, ove proposta, di **accogliere tale domanda**.

Con riserva di produrre documenti, articolare capitoli di prova e indicare testi a fronte delle difese articolate *ex adverso*.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) documentazione attestante titoli e servizio della dr.ssa Stefanini;
- 2) documentazione attestante titoli e servizio della dr.ssa Gigli;
- 3) documentazione attestante titoli e servizio della dr.ssa Cirilli;
- 4) documentazione attestante titoli e servizio della dr.ssa Muneroni;
- 5) documentazione attestante titoli e servizio della dr.ssa Leoni;
- 6) documentazione attestante titoli e servizio della dr.ssa Fracassa;
- 7) documentazione attestante titoli e servizio della dr.ssa Romitelli;
- 8) documentazione attestante titoli e servizio della dr.ssa Agostini;
- 9) D.M. 42/2009;
- 10) D.M. 41/2011;
- 11) D.M. 53/2012;
- 12) D.M. 572/2013;
- 13) D.M. 235/2014;
- 14) D.M. 325/2015;
- 15) Trib. Teramo – Sezione Lavoro, sentenza n. 270/2014;
- 16) D.M. 461/2015;
- 17) Decreto del Direttore Generale n. 767 del 17 luglio 2015;
- 18) Supporto DVD: graduatorie definitive relative all'Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e relativi elenchi del sostegno, dal 2011 in avanti, e correlativi decreti di pubblicazione.

Salvis iuribus.

Roma, lì 4 agosto 2015

Avv. Andrea Li Causi

DICHIARAZIONE DI VALORE

DICHIARAZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 1 bis del d.p.r. 115/2002, si dichiara che il presente ricorso in materia di lavoro è di valore indeterminato dunque il contributo unificato ammonta ad € 259,00.

Avv. Andrea Li Causi

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto legale, il quale assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso introduttivo

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'inserimento a pieno titolo nella III (o in subordine nella IV) fascia delle graduatorie ad esaurimento di Roma valide per il triennio 2014/17 per la classe concorsuale scuola primaria, scuola dell'infanzia ed elenco del sostegno;
- che, onde consentire l'effettiva e piena instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso *ex art. 700 c.p.c.* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, da individuarsi nei docenti iscritti nella classe concorsuale scuola dell'infanzia, scuola primaria e nel corrispondente elenco del sostegno della III e della IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, valide per gli anni 2014-2017, di tutti gli ambiti territoriali provinciali d'Italia, ossia tutti i docenti che in virtù dell'inserimento degli odierni ricorrenti nella III o nella IV fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'Ambito Territoriale della Provincia di Roma, per la classe concorsuale scuola dell'infanzia, scuola primaria e nel corrispondente elenco del sostegno, valide per il triennio 2014/2017, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dai ricorrenti;
- che sarebbe impossibile procedere alla notifica del ricorso nei modi ordinari, sia in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, sia in virtù dell'obiettiva impossibilità di individuare singolarmente tutti i suddetti controinteressati;
- che ai sensi dell'art. 150 comma 1° c.p.c. *“quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami”*;
- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale un mero sunto del ricorso;

- che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata a più riprese posta in dubbio e significative sono, al riguardo, le affermazioni di cui alla decisione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990 n. 106, secondo cui *“non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”*;
- che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti;
- che l'On.le Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, ivi compresi quelli in via telematica;
- che il T.A.R. del Lazio ha in più occasioni disposto quale forma di notificazione alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del ramo di amministrazione interessato al procedimento su cui si controverte (*cf.* T.A.R. Lazio n. 176/09, n. 177/09, n. 178/09, n. 179/09);
- che numerosi Tribunali, con provvedimenti recenti resi nell'ambito di controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che l'urgenza di tale procedura e alle caratteristiche del caso (numero dei destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica ad hoc sul sito istituzionale del MIUR) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica secondo le modalità indicate dalla parte ricorrente (*cf.* Trib. Genova 3578/2011,);
- che per l'effetto, in casi analoghi a quello in esame, è stata autorizzata – ex art. 151 c.p.c. – la notifica ai soggetti controinteressati mediante pubblicazione del ricorso introduttivo e del pedissequo provvedimento di autorizzazione nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;
- che la medesima autorizzazione viene oramai di consueto concessa ogni qualvolta si renda necessario – come nel caso di specie – portare a conoscenza dei controinteressati i ricorsi (anche collettivi) promossi per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti precedentemente esclusi o mai ammessi;
- che nel caso di specie vi sono oggettive difficoltà nel reperimento di tutti i controinteressati, specie alla luce dell'art. 10 comma 5° della legge recante

norme per la “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)*”, che in relazione al Piano Straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti prevede la possibilità, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l’ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali, con la conseguenza che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie potranno concorrere all’assunzione in tutti gli ambiti territoriali.

RILEVATO PERTANTO CHE

tale forma di notificazione continua ad essere sistematicamente utilizzata dal Giudice Amministrativo e dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive, come si può apprezzare dal sito del MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

TUTTO CIO’ PREMESSO

il sottoscritto legale svolge formale

ISTANZA

affinché l’On.le Giudice adito, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c.

VOGLIA AUTORIZZARE

in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in Gazzetta Ufficiale, la notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento:

- 1) **quanto alle amministrazioni convenute**, mediante consegna di copia all’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- 2) **quanto ai controinteressati evocati in giudizio**, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR;

Avv. Andrea Li Causi